



***Cert-Ing*, Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri**

Roma, 30 ottobre 2014 – Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha istituito ieri a Roma, presso la propria sede, l'**Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri**, "**Agenzia *Cert-Ing***", un organismo che si occuperà a livello nazionale della certificazione delle competenze degli ingegneri.

Lo statuto dell'Associazione è stato sottoscritto da Armando Zambrano, presidente CNI, dai Consiglieri Massa, Pellegatta e Lapenna, alla presenza di Luigi Ronsivalle, presidente del Centro Studi del CNI e Stefano Calzolari, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano.

Tramite il progetto ***Cert-Ing - La Certificazione volontaria delle Competenze***, il Consiglio nazionale degli Ingegneri si propone di valorizzare l'esperienza dei propri iscritti, convalidando la competenza da loro acquisita in specifici settori attraverso l'attività professionale esercitata in forma societaria, autonoma o subordinata e la formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

In particolare l'Agenzia ha come scopo:

- vigilare sulla corretta attuazione e gestione della Certificazione volontaria delle competenze presso gli Ordini Territoriali e/o i loro Organismi di Gestione, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Generale *Cert-Ing*;
- fornire il supporto tecnico e organizzativo per l'introduzione e la successiva gestione della Certificazione delle competenze presso gli Ordini territoriali e/o i loro Organismi di Gestione;
- esaminare e approvare le modifiche al Regolamento Generale *Cert-Ing* nonché ai documenti ad esso allegati o collegati;
- vigilare sulla promozione della Certificazione volontaria delle competenze effettuata dagli Ordini Territoriali presso Aziende, Enti, Istituzioni e altre Organizzazioni di livello regionale o nazionale, oltre che – in generale – nel mercato del lavoro;
- attuare la campagna nazionale di comunicazione e promozione della Certificazione volontaria delle competenze *Cert-Ing*.

In virtù di questo indirizzo strategico, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si pone l'obiettivo di diventare un costante e qualificato punto d'incontro fra la domanda e l'offerta di prestazioni specialistiche nell'ambito del lavoro intellettuale.

A questo scopo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri offre agli Ordini gli strumenti per consentire agli iscritti di accedere al progetto Cert-Ing, valido e riconosciuto in tutto il territorio nazionale. La domanda di partecipazione al progetto è volontaria e aperta a tutti gli iscritti.

Si allega la seguente documentazione:

- *Regolamento redatto, aggiornato e approvato dall'Agenzia;*
- *Statuto dell'Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri.*

**Regolamento Generale per la Certificazione volontaria delle competenze
degli Ingegneri “*Cert-Ing*”**

Premessa

Nel processo di armonizzazione dell'Ingegneria Europea, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tramite il progetto ***Cert-Ing - La Certificazione volontaria delle Competenze*** - nel seguito semplicemente denominato "**Cert-Ing**" -, si propone di valorizzare l'esperienza dei propri iscritti, convalidando la competenza da loro acquisita in specifici settori attraverso l'attività professionale esercitata in forma societaria, autonoma o subordinata e la formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

In virtù di questo indirizzo strategico, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si pone l'obiettivo di diventare un costante e qualificato punto d'incontro fra la domanda e l'offerta di prestazioni specialistiche nell'ambito del lavoro intellettuale.

A questo scopo, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri offre agli Ordini gli strumenti per consentire agli iscritti di accedere al progetto Cert-Ing, valido e riconosciuto in tutto il territorio nazionale. La domanda di partecipazione al progetto è volontaria e aperta a tutti gli iscritti.

Per la promozione del progetto Cert-Ing ed il suo coordinamento a livello nazionale, è istituita l'Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri (d'ora innanzi denominata "Agenzia Cert-Ing" o semplicemente "Agenzia"), cui spetta, tra l'altro, il compito di definire le modalità dell'attività degli Ordini territoriali e di vigilare sulla correttezza delle procedure di certificazione e gestione poste in atto dagli stessi.

Il presente Regolamento è redatto, aggiornato e approvato dall'Agenzia, secondo quanto previsto da suo Statuto.

1. Scopo e campo di applicazione

Cert-Ing è il progetto ideato e appositamente sviluppato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per la verifica delle competenze degli iscritti che hanno richiesto la certificazione volontaria.

Il presente Regolamento Generale ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Consiglio Nazionale, l'Agenzia, gli Ordini territoriali e gli iscritti, disciplinando il processo di certificazione e l'uso del marchio. Inoltre, definisce i rapporti con gli enti che contribuiranno all'attuazione del processo di certificazione.

2. Termini e definizioni

Per i termini e definizioni pertinenti si fa riferimento al "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale", pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (n. 13 del 15/7/2013). Nello specifico, si definiscono:

- 2.1 candidato: Ingegnere iscritto all'Albo che richiede la certificazione volontaria.
- 2.2 verifica: Processo di accertamento e riconoscimento del possesso, da parte del richiedente, della competenza professionale acquisita in un determinato comparto.
- 2.3 settore (di attività): Uno dei 3 settori dell'Albo degli Ingegneri (civile ambientale, industriale, dell'informazione), secondo il D.P.R. n. 328/2001.
- 2.4 comparto: Elemento principale di classificazione che rappresenta le categorie secondo cui si articolano i settori di attività.
- 2.5 area di specializzazione: Elemento secondario di classificazione che rappresenta le categorie secondo cui si articolano i comparti.
- 2.6 competenza: Capacità di assunzione personale di responsabilità in un comparto e/o area di specializzazione, grazie alle conoscenze disciplinari unite all'esperienza acquisita sul campo nello svolgimento della professione.
- 2.7 certificazione: Delibera rilasciata dall'Ordine territoriale al candidato, che attesta il riconoscimento del possesso della competenza acquisita, di primo o di secondo livello, in un determinato comparto e/o area di specializzazione.
- 2.8 elenchi: Liste degli ingegneri certificati, suddivise per settori, comparto e aree di specializzazione di competenza.
- 2.9 comitato di controllo: organismo di controllo della corretta applicazione delle procedure di certificazione.
- 2.10 coordinatore: persona preposta alla gestione di tutte le fasi operative del processo di certificazione.

- 2.11 gruppo di valutazione: gruppo di esperti preposto all'accertamento delle competenze delle quali i candidati richiedono la certificazione.
- 2.12 esperto valutatore: persona chiamata a far parte di un gruppo di valutazione.
- 2.13 Organismo di Gestione: organizzazione eventualmente istituita dall'Ordine territoriale o da raggruppamenti di Ordini (per es. Consulte, Federazioni regionali etc.) al fine di gestire operativamente il processo della certificazione.

3. Principio

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per il tramite dell'Agenzia, è garante del quadro di riferimento complessivo sul territorio nazionale, mentre gli Ordini sono garanti della corretta attuazione della certificazione Cert-Ing nel proprio territorio.

La certificazione per ogni singolo comparto si basa su verifica documentale ed eventuale colloquio. Sono stabiliti 2 livelli di certificazione volontaria:

- la certificazione di primo livello comprova la competenza professionale in un comparto per mezzo dell'esperienza acquisita svolgendo attività professionali che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali, sia pure in collaborazione con altri professionisti, e della formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale;
- la certificazione di secondo livello comprova la competenza professionale in un'area di specializzazione per mezzo dell'esperienza acquisita nell'espletamento autonomo di incarichi professionali, o nell'esercizio di mansioni direttive che hanno comportato assunzione personale di responsabilità, e della formazione successiva all'iscrizione all'Albo, anche in conformità all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

Ai fini della certificazione, l'Ordine territoriale istituisce il comitato di controllo, il coordinatore, gli esperti valutatori ed i gruppi di valutazione. L'Ordine può delegare le funzioni operative ad un Organismo di Gestione, al quale fanno riferimento il comitato di controllo e il coordinatore.

4. Condizioni per la certificazione

L'ottenimento della certificazione da parte del candidato è subordinato a:

- il possesso dei requisiti di accesso;
- l'accettazione del processo di certificazione;
- il pagamento del contributo a copertura dei costi;
- la delibera dell'Ordine territoriale, con il parere favorevole di attribuzione della certificazione;
- l'accettazione delle regole per l'uso e per la pubblicizzazione del marchio.

4.1 Requisiti di accesso alla certificazione

La richiesta di certificazione volontaria è riservata all'ingegnere iscritto all'Albo (candidato).

Per accedere alla certificazione è necessario essere in condizione di esercitare la professione, in forma societaria, autonoma o subordinata, avendo in particolare adempiuto, per tutti gli anni pregressi documentati a supporto della domanda stessa, all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, ai sensi del Regolamento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Per accedere alla certificazione di primo livello è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a 4 anni¹, di cui almeno 2 nel comparto per il quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale comparto.

Per accedere alla certificazione di secondo livello è necessario aver maturato un'esperienza di lavoro dopo la laurea di durata non inferiore a 7 anni¹, di cui almeno cinque nell'area di specializzazione per la quale è stata richiesta la certificazione, ed essere attivo in tale area di specializzazione.

4.2 Processo di certificazione

Il processo di certificazione viene avviato con la domanda che il candidato deve presentare presso l'Ordine territoriale nel quale è iscritto². Presentando la domanda, il candidato accetta contestualmente il presente Regolamento ed i documenti ad esso collegati.

Ogni domanda di certificazione deve essere riferita ad un solo comparto/area di specializzazione³ ma il candidato può inoltrare anche più domande.

L'invio all'Ordine, oppure all'Organismo di Gestione a ciò delegato, della domanda corredata della prescritta documentazione, può essere fatto esclusivamente per via informatica⁴.

La documentazione prescritta può essere integrata, su richiesta dell'Ordine o dell'Organismo di Gestione a ciò delegato, da eventuale ulteriore documentazione utile per una più esauriente valutazione della competenza acquisita.

¹ La presentazione della domanda è ammissibile anche nei sei mesi immediatamente precedenti il compimento del periodo minimo di esperienza lavorativa successiva alla laurea.

² L'ingegnere iscritto all'Ordine che intende presentare domanda di certificazione può ottenere le informazioni e la documentazione sulle modalità di presentazione della domanda stessa accedendo al sito web del proprio Ordine territoriale oppure al sito web dell'Organismo di Gestione a ciò delegato dallo stesso Ordine.

³ E' possibile presentare contemporaneamente più domande riferite a competenze maturate in diversi comparti/area di specializzazione.

La domanda di certificazione presentata dal candidato viene sottoposta ad una istruttoria, a cura del coordinatore, per la verifica della completezza dei dati⁵ e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Successivamente, la domanda di certificazione è esaminata, verificata e valutata dal gruppo di valutazione designato che, attraverso le informazioni fornite, valuta l'effettiva consistenza e ampiezza della competenza dichiarata⁶.

Un colloquio con intervista è sempre previsto nella certificazione di secondo livello, mentre può essere richiesto dal gruppo di valutazione nella certificazione di primo livello.

4.3 Pagamento del contributo

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sentita l'Agenzia e gli Ordini territoriali, determina i criteri per la determinazione dell'importo da versare, da parte di ciascun candidato al proprio Ordine o all'Organismo di Gestione, per la prima domanda di certificazione e per la quota triennale di conferma, per ogni livello di certificazione.

4.4 Attribuzione della certificazione

Sulla base del parere espresso dal gruppo di valutazione, il Consiglio dell'Ordine territoriale delibera in merito al rilascio della certificazione al candidato.

La delibera dell'Ordine di rilascio della certificazione viene notificata al candidato dal coordinatore.

Dopo aver ricevuto la notifica, l'iscritto potrà utilizzare il marchio Cert-Ing e la qualifica ottenuta, nelle forme previste dal presente Regolamento (vedere 4.6).

L'iscritto autorizza la pubblicazione del suo nominativo, unitamente al suo Curriculum Vitae, nell'elenco degli ingegneri certificati Cert-Ing; tale autorizzazione alla pubblicazione potrà essere revocata in qualsiasi momento attraverso una richiesta scritta.

4.5 Uso e pubblicizzazione del marchio

⁴ Tutti gli atti relativi al processo di certificazione sono svolti a cura dell'Ordine territoriale, o dell'Organismo di Gestione da esso delegato, con garanzia di riservatezza verso terzi e nel rispetto delle norme di legge vigenti sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

⁵ Il candidato si assume la totale responsabilità del contenuto dei dati e della documentazione forniti.

⁶ E' facoltà degli organismi preposti (Agenzia, Ordine territoriale, comitato di controllo, gruppi di valutazione, coordinatore) procedere ad una verifica incrociata delle informazioni, nel rispetto delle norme sulla riservatezza.

L'uso del marchio Cert-Ing (vedere Allegato 2) è individuale e riservato esclusivamente a coloro, nominativamente identificati, cui è stata certificata una determinata competenza professionale. Non è consentito il suo uso in forma collettiva, ossia esteso a più persone.

Il marchio Cert-Ing serve per contrassegnare sia la documentazione professionale, sia la documentazione informativa, compresi carta intestata, biglietti da visita, stampe promozionali, ecc., utilizzati dal professionista.

L'Ordine territoriale si riserva la revoca del diritto all'uso del marchio qualora venisse accertato un uso difforme, oppure un uso improprio, rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento.

Ogni delibera in proposito, con i relativi documenti esplicativi, va comunicata all'Agenzia Cert-Ing al fine di consentirne la prevista attività di vigilanza.

5. Mantenimento della certificazione

Per mantenere la certificazione acquisita, l'ingegnere certificato deve fornire evidenza del mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della prima certificazione.

In particolare l'ingegnere che desidera mantenere la certificazione acquisita deve produrre, ogni 3 anni, la documentazione attestante la sua permanenza nel comparto e/o area di specializzazione per il quale ha ottenuto la certificazione e sottoporsi al colloquio, se previsto.

Il mantenimento della certificazione richiede la presentazione di idonea documentazione nella stessa forma di quella presentata per la prima certificazione ed il versamento della quota di conferma.

La mancata presentazione della domanda di conferma della certificazione alla scadenza triennale comporta la decadenza automatica della stessa.

6. Ricorso

Ogni ricorso contro decisioni avverse deve essere presentato, esclusivamente in forma scritta, al Consiglio dell'Ordine territoriale entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione e deve contenere informazioni relativamente alle generalità dell'iscritto ricorrente, agli estremi della domanda di certificazione e alle motivazioni del ricorso.

Il ricorso viene esaminato dal Comitato di controllo entro 3 mesi dalla data di ricevimento, rendendone partecipe il gruppo di valutazione.

A conclusione dell'esame del ricorso, il Comitato di controllo riferisce al Consiglio dell'Ordine, che decide in merito nei successivi 30 giorni e comunica la decisione, da considerarsi definitiva ed inappellabile, al ricorrente.

Le decisioni assunte dal Consiglio dell'Ordine e le relative motivazioni saranno poi trasmesse per conoscenza all'Agenzia Cert-Ing, al fine di consentirne la prevista attività di vigilanza.

7. Collaborazione tra Ordini territoriali

Per l'attuazione operativa del processo di certificazione gli Ordini territoriali, a livello interprovinciale, regionale e interregionale, possono istituire appositi Organismi di Gestione e/o gruppi di valutazione comuni, anche per singoli comparti, per i quali si preveda la ripartizione delle relative spese tra gli Ordini coinvolti.

L'adozione della delibera di attribuzione della certificazione e la notifica della stessa, per il tramite del coordinatore, al candidato spettano all'Ordine territoriale presso il quale quest'ultimo risulta iscritto.

8. Individuazione dei criteri di verifica

L'Agenzia, che ha la facoltà di attivare collaborazioni con enti esterni per l'attuazione di specifici aspetti del processo di certificazione, potrà in particolare collaborare con UNI e/o con altri organismi al fine di individuare i criteri per una ottimale definizione di aree/settori/sezioni di competenza professionale per rendere, ove possibile, inseribile il candidato all'interno di dette aree.

9. Accertamento della rispondenza al presente Regolamento delle procedure adottate degli Ordini

L'Agenzia, che ha la facoltà di attivare collaborazioni con enti esterni per l'attuazione di specifici aspetti del processo di certificazione, potrà in particolare collaborare con ACCREDIA e/o con altri organismi al fine di accertare la rispondenza – in base alla normativa nazionale ed europea di riferimento applicabile – delle procedure di certificazione e gestione adottate dai singoli Ordini territoriali.

10. Compiti dell'Agenzia Cert-Ing e degli Ordini territoriali

L'Agenzia Cert-Ing, oltre ai compiti istituzionali definiti nel suo Statuto, ha il compito di istituire elenchi di valutatori, suddivisi per regione, da cui verrà tratto almeno uno dei componenti dei gruppi di valutazione.

Gli Ordini territoriali hanno il compito di comunicare all'Agenzia Cert-Ing i nominativi dei componenti dei gruppi di valutazione, non appena designati, e all'Anagrafe Nazionale i nominativi

degli Iscritti per i quali sia stata deliberata la certificazione, con tutti i dati ad essa relativi, al fine della creazione di un apposito elenco nazionale di Ingegneri certificati CertIng.

Qualora l'Ordine territoriale di appartenenza dell'Iscritto non abbia ancora avviato operativamente le attività di certificazione Cert-Ing, l'Agenzia ha il compito di indicare ai candidati il più vicino Ordine territoriale cui rivolgersi per avviare il processo di certificazione.

ALLEGATO 1 – Comparti e aree di specializzazione

Alla luce del D.Lgs. n. 13/2013 e del *Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale*, adottato il 21/06/2013 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il progetto Cert-Ing prevede la certificazione volontaria delle competenze su due livelli:

- 1) nella certificazione di primo livello, corrispondente al livello EQF 7, la competenza si riferisce in primo luogo al settore e al comparto;
- 2) nella certificazione di secondo livello, corrispondente al livello EQF 8, la competenza si riferisce anche all'area di specializzazione individuata all'interno del settore e comparto.

In entrambi i casi, fermo restando l'obbligo di indicare uno dei tre settori di attività (civile e ambientale, industriale, dell'informazione) e uno dei comparti previsti, nella dicitura completa descrittiva della competenza è possibile indicare eventuali caratteristiche dell'attività svolta (progettazione, gestione, studio, costruzione, e...) e dell'oggetto di tale attività (macchine, sistemi, impianti, ...).

In tal senso, l'elenco delle aree di specializzazione individuate ha carattere indicativo e non vincolante, e deve essere inteso quale elemento utile alla migliore definizione dei contenuti del singolo comparto. Lo stesso elenco deve essere oggetto di revisione e di aggiornamento periodico, in un'ottica di miglioramento continuo e di raccordo con altre qualificazioni che confluiscono nel repertorio nazionale di cui al Capo III del D. Lgs. n. 13/2013.

(Elenco Comparti e Aree di specializzazione)

ALLEGATO 2 – Specifiche del marchio Cert-Ing

Il marchio Cert-Ing è stato depositato come marchio figurativo e risulta identificato sia dalla stessa dicitura “Cert-Ing”, sia dalla sua forma grafica caratteristica (vedere logo).



Cert-Ing

Il logo deve essere riprodotto rispettando formato, proporzioni e colori secondo le caratteristiche indicate; è ammessa la rappresentazione in bianco e nero.

E' ammessa anche la rappresentazione testuale nella forma Cert-Ing purché in corsivo; in questo caso l'eventuale colore da utilizzare è un blu (RGB: rosso 0, verde 65, blu 105), ferma restando la possibilità della rappresentazione in bianco e nero.

Di norma il logo dev'essere seguito da un testo esplicativo che indichi il livello di certificazione, l'ambito, il comparto, nonché le eventuali diciture aggiuntive che costituiscono la qualifica precisa dell'esperienza oggetto della certificazione concessa.

E' vietato l'uso del marchio in forme modificate, affiancate o sovrapposte ad altre forme grafiche.

E' vietato l'uso del marchio per qualunque scopo che esuli dalle attività strettamente attinenti alla professione di ingegnere nell'ambito della competenza certificata.

Statuto dell’Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita un'associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del codice civile, denominata “Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri”, in forma abbreviata “Agenzia Cert-Ing” o semplicemente “Agenzia”.

ART. 2 - ORGANIZZAZIONE

1. L’Agenzia Cert-Ing ha la Sede presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri o dove quest’ultimo sceglierà di ubicarla.
2. L’Agenzia Cert-Ing può aderire ad altre associazioni od enti quando ciò risulti utile per il conseguimento degli scopi associativi, con delibera da adottarsi a cura del Consiglio Direttivo, dopo avere acquisito il preventivo assenso dell’Assemblea dei Soci.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO

1. L’Agenzia Cert-Ing è costituita per la promozione del progetto di Certificazione Volontaria delle competenze - in breve denominato Cert-Ing - adottato dal CNI e dagli Ordini territoriali con l’intento di valorizzare le esperienze dei propri iscritti e convalidare le competenze dagli stessi acquisite attraverso l’attività professionale, esercitata in forma autonoma o associata, con vincolo di subordinazione o in qualità di socio di società professionali.
2. In particolare l’Agenzia:
 - vigila sulla corretta attuazione e gestione della Certificazione volontaria delle competenze presso gli Ordini Territoriali e/o i loro Organismi di Gestione, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Generale Cert-Ing;
 - fornisce il supporto tecnico e organizzativo per l’introduzione e la successiva gestione della Certificazione delle competenze presso gli Ordini territoriali e/o i loro Organismi di Gestione;

- esamina e approva le modifiche al Regolamento Generale Cert-Ing nonché ai documenti ad esso allegati o collegati;
- vigila sulla promozione della Certificazione volontaria delle competenze effettuata dagli Ordini Territoriali presso Aziende, Enti, Istituzioni e altre Organizzazioni di livello regionale o nazionale, oltre che – in generale – nel mercato del lavoro;
- attua la campagna nazionale di comunicazione e promozione della Certificazione volontaria delle competenze Cert-Ing;

3. L'Agenzia Cert-Ing potrà avvalersi di tutti gli strumenti giuridici e adottare tutti gli atti utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, ove coerente con le finalità più sopra richiamate, l'Agenzia potrà stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Il conseguimento progressivo degli obiettivi associativi, in coerenza con gli scopi indicati nel presente articolo, dovrà risultare da un documento annuale di verifica espressamente recante la quantificazione dell'impegno economico-finanziario corrispondente, redatto a cura del Consiglio Direttivo dell'Agenzia e successivamente sottoposto all'approvazione del C.N.I. Tale previsione, secondo le modalità descritte nel successivo art. 9, sarà sottoposta, per l'approvazione, all'Assemblea dei Soci.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Agenzia Cert-Ing è a tempo indeterminato.

ART. 5 - DOTAZIONE ED ENTRATE

1. L'Agenzia Cert-Ing ha un patrimonio costituito dai beni che il C.N.I. conferirà con propria delibera. L'associazione potrà accettare elargizioni, lasciti, donazioni e legati sia di beni mobili che immobili, che a qualsiasi titolo gli perverranno da persone fisiche o giuridiche, da enti pubblici' o privati. Costituiscono entrate dell'Agenzia:

- gli ulteriori contributi erogati dal C.N.I. e dagli Ordini Territoriali o dalle loro Fondazioni;
- gli introiti derivanti dall'attività di certificazione, fatte salve le quote che saranno direttamente percepite dagli Ordini territoriali e/o dai loro Organismi di gestione;
- gli introiti derivanti da qualunque iniziativa pubblicitaria connessa all'attività editoriale promossa dall'Agenzia, da sponsorizzazioni e da

contribuzioni per l'organizzazione di manifestazioni culturali e scientifiche a cura dell'Agenzia.

ART. 6 - SOCI

1. Sono soci dell'Agenzia Cert-Ing:

- il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, rappresentato dal Presidente in carica *pro-tempore*;
- i Consiglieri Nazionali del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in carica *pro-tempore*.

ART. 7 - GLI ORGANI

1. Sono organi dell'Agenzia Cert-Ing:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è composta dal Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dai Consiglieri in carica *pro-tempore* del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

2. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri o un suo delegato scelto tra i Consiglieri del CNI.

3. L'Assemblea è validamente costituita quando vi è la presenza del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, o di un suo delegato, e di almeno metà degli altri componenti.

4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La maggioranza qualificata, con il criterio dei 2/3, è prevista per i casi seguenti:

- la nomina e l'eventuale revoca degli Organi dell'Associazione (art. 7);
- le modifiche del presente Statuto.

5. Spetta anche all'Assemblea dei Soci:

- la nomina e l'eventuale revoca del Revisore o del collegio dei Revisori;
- la fissazione delle linee generali di indirizzo riconducibili all'attività dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.
- la ratifica delle modifiche del Regolamento generale Cert-Ing approvate dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia.

6. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente due volte l'anno con i seguenti ordini del giorno:

- o di norma, entro il mese di dicembre precedente all'anno solare di riferimento, per deliberare sull'approvazione del documento di identificazione degli obiettivi statutari demandati dal C.N.I. che si intendono attuare nell'esercizio successivo corredato della previsione dei fabbisogni economico-finanziari coerenti con detti obiettivi e quindi del bilancio preventivo;
- o di norma, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello solare di riferimento, per deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

7. Spetta, altresì, all'Assemblea dei Soci:

- approvare il Prospetto di raccordo tra la contabilità adottata dall'Agenzia e quella finanziaria del C.N.I.. Detto prospetto verrà predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia come meglio specificato al successivo art. 9;

8. L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal Presidente in via straordinaria anche in seguito a specifica richiesta della maggioranza dei Soci stessi con indicazione dell'Ordine del giorno.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Agenzia è retta da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea dei Soci e composto da un minimo di 8 a un massimo di 11 membri: due indicati dall'Assemblea dei Presidenti, tre indicati dal C.N.I. oltre a un Consigliere Nazionale con funzione specifica di Consigliere Referente delegato alla cura dei rapporti tra il Consiglio Direttivo e il Consiglio Nazionale, da questi indicato. Inoltre: dal Presidente del Centro Studi del CNI e dal Presidente dell'Alta Scuola di

Formazione del CNI. Questi ulteriori componenti non possono assumere le cariche di Presidente o Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Il CNI potrà altresì designare un massimo di altri tre componenti, senza diritto di voto e con funzioni consultive, provenienti da entità esterne del mondo culturale, associativo e/o economico-produttivo del paese.

2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per lo stesso periodo del C.N.I. e fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

3. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente dell'Agazia;
- b) deliberare sull'attività associativa coerentemente con le linee d'indirizzo fissate all'Assemblea dei Soci;
- c) affidare ai suoi membri o a terzi appositamente delegati lo studio di specifiche questioni, progetti o proposte.

4. Il Consiglio Direttivo può proporre modifiche dello Statuto da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci. Può inoltre decidere, con maggioranza qualificata di 2/3, le modifiche del Regolamento generale Cert-Ing che saranno poi ratificate dall'Assemblea dei Soci.

Nelle votazioni, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso Scritto inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, a mezzo fax o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima dell'adunanza.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato:

- ° di norma entro il mese di novembre precedente all'anno solare di riferimento per deliberare sul documento di identificazione degli obiettivi statutari demandati dall'Assemblea dei Soci che si intendono attuare nell'esercizio successivo, corredato della previsione dei fabbisogni economico-finanziari coerenti con detti obiettivi, e quindi sul bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci;
- ° di norma entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello solare di riferimento per deliberare sulla proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Le delibere del Consiglio sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. I verbali sono redatti da un Consigliere delegato dal Presidente con funzioni di segretario. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, nel seguito “Presidente dell’Agenzia”, ha la rappresentanza legale dell’Agenzia: dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e svolge l'attività necessaria al raggiungimento degli scopi associativi secondo le direttive del Consiglio Direttivo medesimo e nel rispetto delle linee di indirizzo fissate dall'Assemblea dei Soci.

2. In particolare il Presidente:

- a) dà esecuzione ai programmi deliberati dal consiglio Direttivo nell'interesse dell’Agenzia;
- b) è delegato alla gestione dell'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa;
- c) convoca e redige l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo;
- d) predispone i programmi di attività didattica, culturale e scientifica da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della stessa.

ART.11 - IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo svolge un ruolo di supporto all'attività del Presidente e lo sostituisce in ogni suo compito in caso di sua assenza.

ART. 12 - STRUTTURA OPERATIVA

Nell'attuazione delle attività delegate al Consiglio Direttivo, questo potrà avvalersi di una struttura operativa alla quale affidare l’organizzazione delle attività, la predisposizione dei documenti e l’attuazione delle deliberazioni.

ART. 13 - IL REVISORE O IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Revisore o il Collegio dei Revisori, nominato dall'Assemblea dei Soci, è composto da uno o da tre membri effettivi i quali durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo dell'Associazione e sono rieleggibili una sola volta.

2. Il Revisore o il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell’Agenzia. In particolare, verifica e controlla la regolarità amministrativa e contabile dell’Agenzia, riferendone i risultati nel corso delle assemblee ordinarie. Ai fini dello svolgimento dell’attività di revisione contabile potrà avvalersi di tutte le facoltà concesse dalla legge.

3. Il Revisore o i singoli membri del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto a voto, alle sedute del Consiglio.

ART. 14 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Agenzia è deliberato dall'Assemblea dei Soci, che provvederà alla eventuale nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio sarà devoluto al C.N.I. o ad altro ente dallo stesso nominato.

ART. 15 - RINVIO ALL'ORDINAMENTO GENERALE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si osservano le disposizioni contenute negli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e nelle Leggi Speciali.